



COMUNE DI MASI TORELLO (Provincia di Ferrara)

VERBALE N. 18 DEL 02/09/2021

OGGETTO: Parere relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2021 con i vincoli di bilancio.

IL REVISORE

Richiamato l'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 22/01/2004 il quale disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

Visto l'art. 15 comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999 il quale dispone che le risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio secondo quanto previsto nel citato comma 4;

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ;

Visto il nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 e in particolare:

- l'art. 67 comma 1:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”;

- l'art. 67, comma 7, prevede che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Vista la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2021;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per l'anno 2021, definita dalla Delegazione trattante la contrattazione decentrata e siglata in data 30/07/2021;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa al contratto 2021, prot. n. 3232 del 03/08/2021;

Accertato che gli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole della suddetta ipotesi di c.c.d.i. sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e con i vincoli di bilancio dell'Ente

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla ipotesi di c.c.d.i. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) relativa all'annualità economica 2021.

IL REVISORE UNICO
DOTT. CARLO MARCHESINI